

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione I 28/05/1999 n. 5210
legge 109/94 Articoli 26 - Codici 25.4.1

A norma dell'art. 15 del D.P.R. n. 633 del 1972 non sono soggette ad I.V.A. le somme dovute a titolo di interessi moratori, penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente e pertanto non concorre alla determinazione della base imponibile il credito per interessi passivi vantato dall'appaltatore nei confronti del committente; ai fini della qualificazione dei pagamenti come corrispettivi I.V.A. o come adempimento del debito per interessi passivi occorre fare riferimento alle pattuizioni convenzionali o alla disciplina sull'imputazione dei pagamenti dettata dall'art. 1194 c.c..